

Oggetto: parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge (Rif. prot. int. n. 68).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Servizio Tecnico Bacino Reno, di espressione di un parere in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n.19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge;

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella, Dott.ssa Rossella Ventura);

Premesso

Il Servizio Tecnico Bacino Reno richiede di indicare se gli iter procedurali individuati nelle casistiche riportate nel seguito risultino corretti:

A) *Opera realizzata in zona ex N.C. ed ora classificata a bassa sismicità (Zone 3 e 4, rif. D.G.R. N. 1667/2005) in mancanza di titolo abilitativo con modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.*

1) ***Caso 1 - Il progetto rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati prima del 23/10/2005:***

i. *Il tecnico dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1 della LR 19/2008;*

ii. *Il tecnico dovrà altresì effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

2) ***Caso 2 - Il progetto rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati dopo il 23/10/2005:***

i. *violazione delle norme antisismiche (nel Parere PG.2011.0113339 del 06/05/2011 è riportato quanto segue "per quanto riguarda le fattispecie riconducibili alla 'violazioni delle norma antisismiche', si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni ... sia la violazione delle norme procedurali ... ") e quindi il richiedente*

dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e fare istanza di autorizzazione sismica con obbligo di rispetto delle NTC2008 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della LR n. 19/2008.

3) Caso 3 - *Il progetto non rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati prima del 23/10/2005:*

- i. *Il tecnico dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria. Poiché, ai sensi dell'art.22, comma 2, della L.R. n. 19/2008, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria (i.e. NTC 2008), l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione sismica.*
- ii. *Il tecnico dovrà altresì effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

4) Caso 4 - *Il progetto non rispetta le norme tecniche delle costruzioni vigenti al momento dell'esecuzione ed i lavori sono iniziati dopo il 23/10/2005:*

- i. *violazione delle norme antisismiche (rif. Parere PG.2011.0113339 del 06/05/2011) e quindi il richiedente dovrà predisporre la pratica edilizia in sanatoria e fare istanza di autorizzazione sismica con obbligo di rispetto delle NTC2008 ai sensi dell'art. 22, comma 2, della LR n. 19/2008.*

B) *Opera realizzata in zona ex N.C. ed ora classificata a bassa sismicità (Zone 3 e 4, rif. D.G.R. N. 1667/2005) in mancanza di titolo abilitativo senza modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse.*

- i. *Il tecnico dovrà predisporre l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1, della LR 19/2008 ed effettuare l'eventuale deposito del progetto esecutivo ai sensi della Legge n. 1086/71 per le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.*

Infine, lo stesso STB richiede di chiarire i seguenti aspetti sostanziali e procedurali riguardanti l'asseverazione di cui all'art. 22, comma 1, della LR 19/2008:

- *quali sono i documenti che costituiscono l'asseverazione;*
- *dove deve essere depositata l'asseverazione (Comune, struttura competente in materia sismica, ecc);*
- *se l'asseverazione sia o meno sempre soggetta a controllo da parte della Struttura tecnica competente.*

Considerato

L'art. 11 della L.R. 19/2008 dispone che “*Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di*

una autorizzazione sismica. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (...) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (...)”.

L’art. 22 della medesima L.R. 19 dispone che “*1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria (...) è subordinata alternativamente all’asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse ovvero all’asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l’interessato presenta istanza di autorizzazione (...)*”.

Il parere PG.2011.0113339 del 06.05.2011, del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria, precisa che “*il mancato deposito del progetto configura certamente una violazione della normativa antisismica, che fa scattare la necessità dell’autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008*”.


Il “*23.10.2005*” è da intendersi quale data di entrata in vigore della classificazione sismica del territorio di riferimento del quesito posto; il quesito e il relativo parere possono quindi essere generalizzati, assumendo quale data di separazione delle casistiche quella di prima classificazione sismica del luogo in cui è stato realizzato l’intervento.

Infine, appare opportuno evidenziare che (con riferimento alle casistiche presentate in premessa - vedi fattispecie A.1, A.2, A.3, A.4), non è il *progetto* a rispettare o meno le norme tecniche (...) ma “*gli interventi*” effettivamente realizzati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, all’unanimità dei presenti

è del parere

che le casistiche indicate nel quesito, tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, possono essere generalizzate ed articolate secondo lo schema che segue, con le precisazioni sotto riportate.



Nel merito della documentazione a corredo delle “asseverazioni” o delle “istanze di autorizzazione”, con riferimento alle notazioni riportate nel diagramma di flusso, si precisa che:

(1) all’asseverazione verrà allegata la documentazione necessaria a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” *non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica* (in tal senso può essere di ausilio la DGR 687/2011);

(2) all’asseverazione verrà allegata la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

(3) all’istanza di autorizzazione (che si configura come autorizzazione in sanatoria) verrà allegata la documentazione necessaria (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) a dimostrare/giustificare che le opere realizzate “abusivamente” rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione;

⁽⁴⁾ all'istanza di autorizzazione (che si configura come autorizzazione preventiva) verrà allegato il progetto relativo ai lavori necessari a rendere "l'intervento abusivo" conforme alle norme vigenti al momento della richiesta/presentazione della sanatoria; qualora "l'intervento abusivo" sia composto da più opere caratterizzate da autonoma funzionalità strutturale, per quelle che non necessitano di interventi (perchè realizzate nel rispetto della normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento dell'abuso), all'istanza di autorizzazione verrà allegata la documentazione di cui ai punti 2 e/o 3.

A completamento della risposta ai quesiti posti, si ritiene che:

- La "denuncia" ex. L. 1086/71 (art. 65 D.P.R. 380/2001) è prevista solo per opere ancora da realizzare, tanto che la stessa è a carico del costruttore. Detta denuncia deve essere effettuata, ove pertinente, solo nei casi in cui vi siano lavori necessari a rendere "l'intervento abusivo" conforme alle norme vigenti al momento della richiesta/presentazione della sanatoria (nota n. 4 del diagramma). Negli altri casi (note nn. 1, 2 e 3 del diagramma), le opere sono state già realizzate e la denuncia perde di significato: tuttavia, i contenuti normalmente allegati alla "denuncia" (elaborati grafici, descrittivi, di calcolo, etc.) dovranno essere comunque prodotti e faranno parte dei citati "elaborati giustificativi".
- L'asseverazione deve essere depositata al SUE/SUAP (secondo le fattispecie). Il Comune, al fine di valutare la richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, si può avvalere della Struttura Competente in Materia Sismica.

Infine, appare opportuno evidenziare che le condizioni di rispetto della norma (vigente al "*momento della realizzazione*" o al "*momento della richiesta o della presentazione della sanatoria*" - secondo quando pertinente) sono limitate ai soli interventi oggetto di richiesta o presentazione del titolo in sanatoria.

Il CTS ritiene, che la risposta alla richiesta del STB Reno sia contenuta nelle considerazioni e nel parere sopra esposti.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)
